

**DXXXV. SEDUTA****VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1950****(Seduta antimeridiana)**

Presidenza del Vice Presidente ZOLI

**INDICE**

Congedi . . . . .	Pag. 20849
Proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. CXXX) (Discussione):	
PERSICO, <i>relatore</i> . . . . .	20850, <i>passim</i> , 20871
RIZZO Giambattista . . . . .	20850, 20864, 20868, 20870
LUSSU . . . . .	20851 20859
PRESIDENTE . . . . .	20852 <i>passim</i> 20871
CONCI . . . . .	20852
DE PIETRO . . . . .	20852
PICCHIOTTI . . . . .	20853
GAVINA . . . . .	20853
GHIDINI . . . . .	20854
RIZZO Domenico . . . . .	20855
MAGLIANO . . . . .	20856
LAVIA . . . . .	20856
LUCIFERO . . . . .	20857 20867 20868 20872
CONTI . . . . .	20859
NOBILI . . . . .	20859, 20861
COSATTINI . . . . .	20862
PARATORE . . . . .	20864
PASTORE . . . . .	20864 20868
LAMBERTI . . . . .	20865
RICCIO . . . . .	20866
MOLÈ Enrico . . . . .	20869
BOSCO . . . . .	20871
Sull'ordine dei lavori:	
BOCCASSI . . . . .	20849

La seduta è aperta alle ore 10.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Canaletti Gaudenti per giorni 3, Jacini per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Sull'ordine dei lavori.**

BOCCASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCASSI. Chiedo al signor Presidente se non ritenga che sia giunto ormai il momento, o comunque quando crede che possa giungere il momento di portare alla discussione dell'Assemblea il disegno di legge di iniziativa parlamentare, presentato da molti uomini di ogni parte politica, compreso il sottoscritto. Mi riferisco al disegno di legge n. 317-A recante provvedimenti per la preparazione e distribuzione di medicinali di interesse preminente per la salute pubblica. Questo disegno di legge è stato presentato alla Presidenza l'11 marzo del 1949 e giace ancora oggi allo stato di relazione, da parecchi mesi; esso è già stato dibattuto ampiamente sulla stampa politica, purtroppo con svisamento dei fini, della natura e dei suoi scopi essenziali. Da varie settimane, prima di questa mia richiesta, mi risulta che una petizione in questo senso è stata presentata alla Presiden-

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

za. Desidero una parola al riguardo, rinnovando la richiesta.

PRESIDENTE. Rendo noto al Senato che la Presidenza aveva già disposto di inserire nell'ordine del giorno il disegno di legge n. 317, senonchè l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, nel fare presente di aver sottoposto il disegno di legge stesso al parere del Consiglio superiore di sanità, ha chiesto alla Presidenza del Senato che, per consentire al Consiglio superiore di pronunziarsi, fosse rinviato l'esame del provvedimento. Analoga richiesta è stata fatta, per lo stesso motivo, per il disegno di legge n. 1180, di iniziativa del senatore Benedetti Luigi e di altri senatori, relativo alla disciplina dell'esercizio degli odontotecnici e dei lavoratori in odontotecnica.

È sembrato alla Presidenza che la richiesta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica fosse giustificata, ed è per questa ragione che il disegno di legge n. 317 non è stato messo all'ordine del giorno. Ad ogni modo, se il Consiglio superiore di sanità tardasse ad emettere il proprio parere, la Presidenza non mancherebbe di sollecitare l'Alto Commissario.

#### **Discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. CXXX).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento del Senato della Repubblica.

Prego il senatore segretario di dar lettura delle modificazioni proposte dalla Giunta per il Regolamento.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, legge lo stampato n. CXXX.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto ho scritto nella relazione a stampa. Mi riservo di rispondere volta a volta alle osservazioni che potranno essere fatte nel corso della discussione delle singole proposte.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame delle singole proposte di modificazioni.

All'articolo 7, dopo la lettera b), si propone di aggiungere la seguente lettera:

« c) i nomi di undici senatori, da lui scelti a costituire la Giunta per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere, di cui all'articolo 56 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevoli colleghi, se le ragioni della proposta di modifica del Regolamento sono quelle e soltanto quelle esposte nella relazione del senatore Persico, io non posso dichiararmi convinto della necessità di tale modifica.

Dirò rapidamente che non mi impressiona affatto che la Presidenza della Camera abbia ritenuto di dover fare una proposta del genere, cioè di costituire una Giunta speciale per l'esame delle autorizzazioni a procedere, anche perchè non sappiamo ancora quale esito abbia avuto tale proposta della Presidenza della Camera, cioè se l'Assemblea stessa la abbia già accettata modificando il suo Regolamento.

Nè mi impressiona il fatto che, a quanto sembra, davanti alla nostra Giunta del Regolamento, la modifica non abbia incontrato opposizione, perchè ritengo che il compito della nostra Assemblea, in una materia che specificamente attiene alla sua competenza e all'ordine dei suoi lavori, sia proprio di dire una parola conclusiva e definitiva.

Unica ragione sostanziale, che si legge nella relazione del senatore Persico, è che in seno alla 2<sup>a</sup> Commissione, la Commissione di giustizia ed autorizzazioni a procedere, ci sarebbe tanto lavoro da non permetterle di esaminare con rapidità, che in verità sarebbe desiderabile, le autorizzazioni a procedere.

Ma io credo che abbiamo il diritto e il dovere di andare più a fondo del problema, e cioè di vedere quale sia il motivo preciso di questo ritardo nel provvedere; chè, se fosse un ritardo colposo, esso coinvolgerebbe tutti i membri della Commissione di giustizia ed in particolare il suo illustre Presidente, che oggi è il relatore delle proposte di modificazioni del Regolamento.

LUCIFERO. È lui che propone questa modifica.

RIZZO GIAMBATTISTA. A mio avviso il ritardo nel provvedere sulle autorizzazioni a procedere è dipeso dal fatto che l'Assemblea, cioè il *plenum* non la Commissione di giustizia, non ha sinora trovato il tempo per porre al suo ordine del giorno e per discutere alcune specifiche autorizzazioni a procedere, le quali involgono questioni di principio, in particolare le autorizzazioni a procedere che si riferiscono al reato, che sembra piuttosto comune da parte dei parlamentari e in particolare dei senatori, di vilipendio delle istituzioni.

La Commissione di giustizia ha posto, e, a mio avviso, giustamente, una remora per non avere ancora avuto dall'Assemblea nel suo *plenum* quell'indirizzo di principio che le consentisse di procedere assai speditamente nell'esame di alcune autorizzazioni a procedere; esame che avviene in altri casi rapidamente, come fanno tutti i componenti della Commissione di giustizia. Vi sono infatti richieste di autorizzazioni a procedere per le quali può dirsi che si sia già affermata una giurisprudenza, non solo una giurisprudenza parlamentare in senso lato, ma anche una specifica giurisprudenza della stessa Commissione di giustizia, ed esse non danno luogo ad alcuna discussione, cosicché in base alla relazione del senatore nominato per riferire su quella determinata richiesta, la Commissione accorda o nega senz'altro l'autorizzazione a procedere.

Allora, onorevoli colleghi, io mi domando e vi domando: è necessario complicare il già complicato meccanismo di funzionamento della nostra Assemblea, aggiungere un'altra Commissione alle tante già esistenti, rendere più pesante il lavoro di coordinamento delle attività delle varie Commissioni, creando la Giunta che ora si propone? Io potrei anche essere d'accordo se in questa Giunta sedessero dei membri del Senato che non fossero impegnati in altre Commissioni. Invece qui mi sembra sia il caso specifico dell'ammalato che si gira e rigira nel suo letto credendo di trovare lenimento alle sue sofferenze. Infatti, a questa Giunta che si vuole creare, non potranno partecipare che senatori i quali sono già aggravati di tutto il lavoro di altre Commissioni e del lavoro dell'Assemblea plenaria.

In conclusione, se il motivo di urgenza e di razionalizzazione del nostro lavoro non ha, a mio avviso, alcuna consistenza, io non vedo perchè noi dobbiamo apportare queste modifiche al Regolamento; modifiche che in genere debbono essere fatte con quella cautela che deriva dal fatto che noi per quanto è possibile dobbiamo mantenere ferma la legge dei lavori della nostra Assemblea.

Dichiaro quindi che voterò contro la costituzione della Giunta per le autorizzazioni a procedere.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Sulla questione della Giunta non mi pronuncio e mi rimetto a quello che gli onorevoli colleghi crederanno meglio nell'interesse generale di sostenere. Ma ho il dovere, per quella che è la mia esperienza, di commentare quanto testè ha detto l'onorevole collega Rizzo, per quel che riguarda l'esame delle richieste di autorizzazione a procedere, che, se non ho mal capito, egli desidererebbe estremamente rapido. Ora io colgo l'occasione per sottolineare al Senato una serie di incongruenze e di inconvenienti che si verificano quando si esaminano domande di autorizzazione a procedere che sono assolutamente arbitrarie ed inconsistenti, dal punto di vista politico e dal punto di vista giuridico e, per la dignità stessa del Senato, per la stessa dignità dell'istituto dell'autorizzazione a procedere, io mi permetto di suggerire qualche correttivo.

La Commissione, quando s'accorge che delle domande di autorizzazione a procedere sono inconsistenti, le trattiene e non le porti mai all'Assemblea, oppure le rinvii al Ministro, oppure — ed è il caso che mi pare il più politico — intervenga la Presidenza del Senato, d'accordo con la Presidenza della Camera, presso il Ministro guardasigilli perchè personalmente o attraverso il Sottosegretario, per queste questioni specialmente designato con delega, esamini tutte le richieste stesse e respinga quelle che, qualche volta, sono persino ridicole. Alle volte ci troviamo di fronte a delle richieste di autorizzazione a procedere che provengono da ottimi, ma assolutamente ignoranti marescialli dei carabinieri o agenti di pubblica sicurezza...

PRESIDENTE. Non dai marescialli dei carabinieri, onorevole Lussu, ma dai magistrati!

LUSSU. Ma il magistrato accetta in pieno, come abbiamo potuto constatare centinaia di volte, i rapporti che gli arrivano. Ora tutto un altro sistema, a mio parere, bisogna che sia introdotto, non solo per la economia dei lavori, ma per la serietà stessa dell'istituto. Qui in Assemblea non debbono arrivare che domande di autorizzazione a procedere estremamente serie, su cui valutare se si debba o non concedere l'autorizzazione, ma comunque, ripeto, debbono essere domande ben motivate, con basi serie, che giustifichino la richiesta.

Per la Giunta, mi rimetto a quella che i colleghi crederanno la soluzione migliore.

PRESIDENTE. Senatore Lussu, di fronte al preciso disposto dell'articolo 68 della Costituzione, che prevede che siano le Camere a concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro parlamentari, e poichè l'articolo 72 della Costituzione medesima non prevede che sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio possa deliberare una Commissione, la Presidenza non potrà mai decidere di archiviare alcuna domanda, nè potrà mai deferire la deliberazione da adottare sulle domande stesse alla Commissione di giustizia, in quanto entrambi questi provvedimenti sarebbero contrari alle norme della Costituzione.

LUSSU. Onorevole Presidente, la Presidenza dirige i lavori ed è chiaro che può condurre le cose in modo che ne scaturisca qualcosa di efficientemente conclusivo nel senso da me indicato.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, se ella bene osserva, il più delle volte le cose sono andate proprio nella maniera che lei ha ritenuto opportuno di suggerire; si intende però nel rispetto formale e sostanziale della Costituzione. Si sono cioè portate all'esame dell'Assemblea le proposte della Commissione, e si sono respinte, senza discussione, le richieste alle quali non si è ritenuto dovesse darsi corso. Ma non è possibile contravvenire alle norme fissate dalla Costituzione.

CONCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONCI. Debbo dichiarare che sono d'accordo con l'onorevole Rizzo e che le sue considerazioni mi hanno pienamente convinto. Non

credo che sia opportuno creare una Commissione nuova accanto alla Commissione esistente. Mi sembra che la Commissione di giustizia sia effettivamente la più idonea a disimpegnare questo compito, perchè composta da giuristi competenti in materia.

Non sono poi d'accordo con quanto suggerito dall'onorevole Lussu, il quale vorrebbe che la Commissione si rifiutasse di trattare certe domande e le respingesse dichiarando di non ritenere di doversene occupare. La Commissione di giustizia ha il preciso dovere di occuparsi di tutte le domande di autorizzazione a procedere e le deve esaminare oggettivamente e serenamente, senza nessun riguardo personale. È la Commissione di giustizia che ha questo compito e ad essa bisogna lasciarlo. Quindi io voterò contro la proposta di creare una apposita Giunta, per le autorizzazioni a procedere.

DE PIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO. Mi sembra di estrema evidenza che le osservazioni del senatore Lussu, le quali pur hanno un concetto sostanziale apprezzabile, non possano, dal punto di vista procedurale, essere accolte. La Commissione di giustizia non può e non deve fare altro, finchè sarà investita dell'esame delle richieste di autorizzazione a procedere, che esprimere il suo parere, dichiarando di accoglierle o di respingerle per le considerazioni che saranno svolte. Sicchè questo giudizio preventivo sulla serietà della domanda di autorizzazione a procedere finirebbe con l'essere assolutamente inammissibile, perchè, in ultima analisi, si identificherebbe col merito.

Le considerazioni del senatore Rizzo Giambattista hanno il loro valore, tuttavia io sono convinto dell'opportunità di costituire questa che si vuole chiamare Giunta, ma che potrebbe continuare a chiamarsi Commissione, per l'esame delle domande di autorizzazione a procedere. La mia preoccupazione consiste soltanto nella tendenza a staccare tale Giunta dalla Commissione di giustizia. In fondo il senatore Conci faceva rilevare che la Commissione di giustizia ha questa speciale funzione e questo compito precisamente perchè è la Commissione di giustizia, ed è ovvio che la domanda di autorizzazione a procedere non può essere esa-

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

minata se non dipendendo dalla Commissione di giustizia, nel senso che è in definitiva alla Giustizia che sarà demandata poi.

Tuttavia, poichè le necessità che si manifestano ogni giorno più acute sono nel senso di sbrigare rapidamente questo lavoro, e non è neanche concepibile che queste richieste di autorizzazione a procedere rimangano a dormire per anni perchè ciò costituirebbe un fastidio per la Commissione e in fondo anche per colui che è oggetto della richiesta e per il Parlamento, si potrebbero conciliare le due tendenze in questo senso, che la Commissione di giustizia, che fino a questo momento è stata investita di tale mandato, continui attraverso la sua rappresentanza di 11 membri a funzionare per le richieste di autorizzazione a procedere, i quali 11 membri, scelti nella Commissione di giustizia secondo la proporzione della sua costituzione, finiranno per riprodurre la composizione del Senato.

PRESIDENTE. Chi riferirà poi al Senato?

DE PIETRO. La Giunta. Si tratta insomma di raggiungere e di ottenere questo intento: di non staccare questo compito dalla Commissione di giustizia per una ragione di competenza che non può assolutamente essere negata da nessuno. La Commissione di giustizia è investita delle domande di autorizzazione a procedere appunto per il concetto che ho poc'anzi espresso, cioè, la competenza specifica sulla materia sottoposta a giudizio, sicchè quando la Giunta fosse scelta nel seno della Commissione di giustizia funzionerebbe come una Sottocommissione della Commissione di giustizia e magari come Commissione autonoma; ma continuerebbe a farne parte. Questo è il motivo per il quale io voterei contro la proposta di costituire una Giunta autonoma completamente estranea alla Commissione di giustizia.

PICCHIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCHIOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non amo le ripetizioni; dico soltanto che per me non c'è necessità nè utilità di fare ancora un altro cerchio chiuso in questa materia demandata a tutti i componenti della 2ª Commissione. Reputo che se ognuno dei facenti parte della Commissione di giusti-

zia sentisse quale è il suo dovere (e lo deve sentire) a questo non saremmo arrivati, perchè le autorizzazioni a procedere divise fra trentadue membri, possono essere sbrigiate celermente, senza fare questa specie di cenacolo di undici membri distaccati e scelti fra i trentadue. Senza aggiungere che questa materia è opinabile, è discutibile, ed è meglio che a decidere siano trentadue piuttosto che undici.

Occorre ampiezza di respiro e di discussione che vi può essere solo con la partecipazione di tutti i componenti di una Commissione; in modo che vi sia anche la proporzionale presenza dei rappresentanti di ogni opinione ed idea. È certo che la discussione, tanto più è larga, altrettanto è democraticamente influente.

Per queste ragioni non trovo, nè necessario, nè utile chiudere ancora in questo cerchio ristretto una materia che può essere sbrigata con quella sollecitudine doverosa e amorosa che deve essere sentita da chi fa parte della Commissione. Per ciò dichiaro che voterò contro l'emendamento.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Senza entrare nel merito della proposta, per discuterne l'opportunità, mi soffermerò sul rilievo del collega De Pietro. Come membro della 2ª Commissione permanente, a me pare che tutto il problema possa risolversi sotto un punto di vista formale. Ci si è preoccupati di creare una Commissione, chiamata Giunta: il collega De Pietro propone invece di fare una Sottocommissione. Vi siete inoltre preoccupati di fissare un termine — di 30 giorni — entro il quale questa Sottocommissione o Giunta deve dare la sua risposta. Questo, secondo me, è grave.

Per risolvere tutto il problema ritengo, onorevole Persico, che noi potremmo semplicemente fissare un giorno, ogni mese, nel quale la nostra Commissione dedicasse la sua riunione unicamente all'esame delle domande di autorizzazione a procedere: con questo noi avremmo automaticamente risolto il problema, perchè, mensilmente, noi avremmo la possibilità di esprimere il nostro giudizio sulla quasi totalità delle domande di autorizzazione a procedere. Con la mia proposta si annullerebbe

rebbe quella dell'onorevole De Pietro, nel senso di ritenerla inutile e superata.

In sostanza, rimanendo la Commissione di giustizia, così come è ora, investita anche dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere, noi potremmo assorbire la proposta del senatore De Pietro nel senso da me esposto, conciliando la proposta del senatore Picchiotti con la proposta del senatore De Pietro. Ritengo in sostanza inutile la formazione di una Giunta ed inutile la formazione di una Sottocommissione, in quanto la Commissione della giustizia, al completo, potrà agevolmente, dedicando un giorno al mese all'esame delle domande di autorizzazione a procedere, adempiere a questo compito.

GHIDINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GHIDINI. Onorevoli colleghi, volevo rivolgere una domanda alla onorevole Commissione. Se la domanda è inutile ciò dipende dall'aver preso visione delle proposte di modifica soltanto all'ultima ora. Domando: questa Giunta incaricata dell'esame, sarebbe incaricata altresì di riferire e proporre?

PERSICO, *relatore*. Sì, è lei che riferisce.

GHIDINI. Allora si sostituisce completamente alla 2<sup>a</sup> Commissione per quanto riguarda le autorizzazioni a procedere. Vi è la proposta dell'onorevole De Pietro che tende a formare questa Sottocommissione, o Giunta che dir si voglia, nel seno stesso della 2<sup>a</sup> Commissione. Ora, se è vero, e non ne dubito perchè lo scrive la Commissione nella sua relazione, che la stessa è sovraccaricata di lavoro (e tutto lo vediamo, poichè il lavoro che svolge la 2<sup>a</sup> Commissione è uno dei più gelosi e più delicati che si possano immaginare) se noi stacciamo una parte di questi commissari per adibirli, in modo particolare, alle autorizzazioni a procedere, ne deriva che il sopraccarico di lavoro rimane come prima o peggiora. Questa è la ragione per la quale credo che sia da accogliere piuttosto la proposta della Commissione, di nominare, cioè, una Giunta speciale all'infuori della stessa, per lasciare alla Commissione solamente il compito di svolgere intero il suo specifico lavoro legislativo.

È stato osservato dal senatore Gavina che si violerebbe così il principio democratico. Se

fosse vero, sarebbe antidemocratico, ad esempio, che potessero in certi casi deliberare le Commissioni invece del Senato. Sarebbe esagerato tanto più che in materia di autorizzazioni a procedere le proposte sono decise dall'Assemblea, e quindi il principio di democrazia rimane salvo.

Vi è poi una proposta del collega Lussu, che trova in me adesione sotto questo profilo: la proposta del senatore Lussu ridurrebbe opportunamente il numero delle domande a procedere, diminuendo il compito ingrato a noi senatori di intrattenere inutilmente l'Assemblea sul comportamento politico, e anche non politico, di nostri colleghi. Ma questa non è che una ragione di carattere sentimentale che, riconosco, ha ben poco valore.

Rilevo piuttosto che la proposta Lussu ha un precedente nella nostra legislazione: l'istituto dell'archiviazione. Vi sono casi nei quali è così patente la infondatezza dell'accusa perchè il fatto non costituisce un reato e non lo potrà mai costituire, per cui il procuratore della Repubblica archivia senz'altro la pratica. Si capisce che nel caso nostro, il fatto si verificherà assai più raramente; anzi, non si dovrebbe mai verificare. Si verifica con qualche frequenza nell'Amministrazione odierna della Giustizia perchè le denunce vengono fatte da persone molto spesso ignoranti del diritto anche più elementare. Nel caso nostro, invece, le denunce partono dai magistrati, dai procuratori della Repubblica, e quindi sarà molto difficile che la Commissione si trovi nella opportunità dell'archiviazione. Però non possiamo nemmeno escludere a priori che l'opportunità si presenti. Non faccio accuse a nessuno, nè voglio elevare sospetti contro chicchessia, ma, soprattutto quando si tratta di reati politici, la massima prudenza è doverosa. Ecco perchè anch'io ritengo che l'archiviazione da parte della Commissione, in casi determinati, si debba ammettere. Tanto più che l'archiviazione non è una sentenza in guisa che potremo sempre, ove ne ricorra la giusta opportunità, togliere la denuncia dallo stato di archiviazione e portarla al giudizio dell'Assemblea.

Per queste ragioni io esprimo opinione adesiva alla riforma proposta dalla Commissione

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

e aderisco anche, entro determinati limiti e condizioni, alla proposta dell'onorevole Lussu.

RIZZO DOMENICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO DOMENICO. Io mi ricollego precisamente all'osservazione fatta dalla Presidenza circa l'impedimento posto dall'articolo 68 della Costituzione all'ampliamento dei poteri della Presidenza in materia di deliberazione e decisione al di là e al di fuori della Camera, che non è certo superato dal ricorso analogo all'istituto dell'archiviazione, ricordato dall'onorevole Ghidini. L'azione penale contro il parlamentare, stabilisce la Costituzione, è sottoposta ad una condizione di procedibilità che è l'autorizzazione a procedere, nascente dalla volontà della Camera cui il parlamentare appartiene. L'azione è autorizzata per voto del *plenum*. Questa è la norma costituzionale; ma se questa è la norma costituzionale, mi pare non si possa neanche prescindere dagli istituti formali che la Costituzione prevede per arrivare al voto del *plenum*.

Come e in che modo la Costituzione prevede che si possa portare all'Assemblea un disegno di legge o una qualunque proposta che solleciti una decisione dell'Assemblea? La Costituzione lo prevede attraverso le Commissioni permanenti, attraverso cioè un'opera preparatoria di deliberazione e di riferimento che è devoluta alle Commissioni permanenti. Se questo è vero, mi pare che ciò costituisca l'ostacolo maggiore alla proposta della Giunta per il Regolamento. Se la materia dell'autorizzazione a procedere, alla stregua della Costituzione, non può essere portata all'esame del *plenum* dell'Assemblea se non attraverso la relazione di una Commissione permanente, la quale deve rispondere a quei criteri di proporzionalità nella sua formazione che il regolamento fissa, non si può, a mio avviso, sostituire facilmente a quella che è la Commissione, così come composta attualmente, un diverso tipo di organo, come la Giunta, che prescinde dal numero di componenti prefissato e prescinde dalla proporzionalità della composizione. È vero, ci sono alcune Giunte come la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento, ma non può attagliarsi a questo caso la loro ragione particolare che è certo in-

fluenzata dalla peculiarità dei poteri che sono, talora, addirittura di giurisdizione.

C'è, poi, l'argomento del senatore Picchiotti, del quale bisogna pur tenere conto: una cosa è affidare ad undici senatori l'esame delle autorizzazioni a procedere, altra cosa è affidarlo al maggior numero che nasce dalla rappresentanza proporzionale del Senato. È vero che l'argomento della Giunta per il Regolamento va preso in considerazione quando afferma che la 2<sup>a</sup> Commissione è eccessivamente gravata di lavoro. Ma allora qual'è la soluzione? Evidentemente dare alla 2<sup>a</sup> Commissione la possibilità di scaricarsi di questo lavoro, scaricandone i singoli membri. Questo mi pare si opponga alla soluzione proposta dall'onorevole De Pietro perchè, se noi facessimo un Sottocomitato della 2<sup>a</sup> Commissione, evidentemente accentreremo su undici membri della stessa Commissione questo lavoro che grava su tutta la Commissione e non risolveremmo il problema. Bisognerà, forse, esaminare se non sia il caso addirittura di pensare ad una ulteriore Commissione, ad una Commissione per le autorizzazioni a procedere, composta nella maniera che la Costituzione prevede ...

PRESIDENTE. La Costituzione detta norme soltanto per le Commissioni in sede deliberante e non per quelle in sede referente.

PERSICO, *relatore*. Ci fu una mia proposta di costituire una Commissione a parte, ma fu respinta.

RIZZO DOMENICO. Ma è previsto dal nostro Regolamento, che del resto è legge costituzionale anche esso. Il Regolamento prevede dunque la composizione proporzionale: se manteniamo fermo questo principio, che comunque è di carattere costituzionale, non si potrà prescindere neppure per la materia in esame.

L'onorevole Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione ricorda poi che, in realtà, una tale proposta fu anche ventilata, e non mi rendo conto del perchè non sia stata accolta. Undici elementi, invece che trentadue, quali vantaggi offrirebbero? Su questo punto amerei un chiarimento, perchè, visto che si deve costituire un organismo a sè stante, non indovino perchè questo organismo debba contrarsi nel numero e non avere invece la rappresentanza proporzionale di tutti i settori del Senato. La nuova Commis-

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

sione sarebbe composta di elementi per lo meno in parte diversi da quelli della 2<sup>a</sup> Commissione, che potrebbero dedicare, alle autorizzazioni a procedere, quei margini di tempo di cui i colleghi della 2<sup>a</sup> Commissione pare non dispongano.

In conclusione, quindi, non sono favorevole alla creazione di una Giunta, così come propone la Commissione, ma non sarei nemmeno contrario all'esame di una proposta che portasse alla costituzione di una Commissione che avesse, come sua materia, le autorizzazioni a procedere, e da formarsi alla stregua delle altre, con lo stesso numero di rappresentanti, ed il rispetto delle proporzioni dell'Assemblea.

MAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIANO. Dirò soltanto pochissime parole, come competente la 2<sup>a</sup> Commissione, per aderire a quello che ha detto l'amico Picchiotti: contesto quello che ha detto poc'anzi il senatore Rizzo, che cioè la 2<sup>a</sup> Commissione non sia in grado di esaminare le autorizzazioni a procedere per eccessivo lavoro. Per quanto effettivamente il lavoro della nostra Commissione sia vasto e delicato e molte volte investa gravi questioni anche di diritto, spesso anche di diritto costituzionale, io penso, per quella modesta esperienza che ho avuto nel far parte onoratamente di questa importante Commissione, che noi siamo in grado perfettamente di svolgere il lavoro ordinario e di esaminare anche le domande di autorizzazioni a procedere. Se un ritardo vi è stato — diciamolo francamente — è dovuto al fatto che molte volte, per ragioni o di delicatezza o di Partito, molti commissari non credono di dover accettare l'incarico di fare una relazione. Allora le relazioni vanno a pochi componenti la Commissione i quali, o per altre ragioni o perchè oberati di lavoro personale, ne ritardano la presentazione. Ma se si facesse per turno obbligatoriamente una certa divisione tra i componenti si sarebbe perfettamente in grado di svolgere tutto il nostro lavoro, perchè questo è il nostro dovere e la nostra responsabilità verso il Parlamento.

Io credo, quindi, che le cose possano rimanere come stanno senza nuove Giunte o Commissioni e senza creare nuovi organismi che,

invece di agevolare, non farebbero che ritardare il lavoro. (*Approvazioni*).

LAVIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAVIA. Senza entrare nel merito, aderisco a quanto l'onorevole Magliano, prima di me, ha esposto, ed a quanto hanno affermato, circa la inutilità di questo provvedimento in discussione, gli onorevoli senatori Picchiotti e Gavina. Pertanto io mi dichiaro contrario alla proposta della Commissione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta deve, innanzi tutto, mettere in chiaro l'*occasio legis*. Noi questa proposta non l'avremmo avanzata; anzi io, in sede di 2<sup>a</sup> Commissione, nella mia qualità di Presidente, avevo cercato di nominare una Sottocommissione per l'esame delle autorizzazioni a procedere. La Commissione, però, non fu favorevole. E ciò avevo proposto in base a quanto aveva fatto la Camera, nominando una Sottocommissione di 9 membri per l'esame di tutte le domande di autorizzazione a procedere; talchè nell'Aula, pur figurando responsabile tutta la Commissione di giustizia, in effetti veniva presentato il parere di una Sottocommissione più ristretta.

È stata poi la Camera, la quale ci ha inviato una sua proposta per regolamentare in modo uniforme la materia, informandoci che aveva stabilito di creare una Commissione *ad hoc*. Di conseguenza noi abbiamo esaminato la situazione, non perchè ci incorra l'obbligo di uniformarci a quanto ha fatto la Camera, ma per vedere se era possibile aderire alla cortese proposta avanzataci dal Presidente dell'altro ramo del Parlamento. E la Giunta per il Regolamento, nel quale sono rappresentati tutti i partiti e in cui gli amici di sinistra hanno quattro rappresentanti di grande valore, che si sono sempre dimostrati favorevoli a tale iniziativa — i senatori Alberti Giuseppe, Mancini, Molè Enrico e Terracini — si è trovata tutta d'accordo nell'accettare la proposta fatta dall'altro ramo del Parlamento.

Non è d'altronde esatto che la 2<sup>a</sup> Commissione, che ho l'onore di presiedere da quasi tre anni, non abbia la possibilità di sobbarcarsi al lavoro delle autorizzazioni a procedere,



1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

perchè le abbiamo sempre evase con relativa rapidità, eccettuati i casi in cui l'indagine era complessa e quelli in cui il relatore nominato ha declinato l'incarico, onde si è reso necessario sostituirlo.

Ma il ritardo si è verificato nell'Aula, perchè molte domande sono da circa un anno, e anche un anno e mezzo, pendenti ancora davanti all'Assemblea; quindi è il *plenum* non il *minimum* che ha mancato al suo compito. Ma questo riguarda la procedura interna. Quindi, o il Senato ritiene di accettare la proposta di creare, cioè, questa nuova Commissione (si chiami Giunta, o Commissione come ha detto l'amico Rizzo Domenico non ha importanza, noi abbiamo detto Giunta, dato il numero ristretto dei componenti; ma possiamo dire anche 12<sup>a</sup> Commissione, perchè è la stessa cosa); quindi, o il Senato ritiene di entrare in questo ordine di idee e di creare una Commissione più ristretta, che sia più agile e divenga specializzata in questo ramo e che quindi potrà creare una giurisprudenza uniforme, o lasciamo le cose come sono.

Mi sembra inutile andare a costituire una sottogiunta, o adottare altra soluzione intermedia perchè o si lasciano le cose come sono, o si approva la proposta della Giunta del Regolamento, la quale, ripeto, non ha uno speciale interesse a sostenere questa proposta, ma l'ha portata davanti al Senato solo in quanto vi è stata spinta da un cortese richiamo della Camera, quindi la Commissione si rimetterà a quello che vorrà decidere il Senato. Comunque io sarei per non accettare alcuna subordinata.

A proposito poi della proposta dell'onorevole Lussu dico che egli cade in un equivoco. L'autorizzazione a procedere deriva dal disposto dell'articolo 68 della Costituzione, e quindi non possiamo uscire da tali confini. La 2<sup>a</sup> Commissione, o la Giunta speciale, se si dovesse creare per tale materia, riceve dal Ministro di grazia e giustizia tutti i documenti e quindi la denuncia del maresciallo dei carabinieri, le indagini fatte sulla denuncia, la richiesta del Procuratore della Repubblica (il che vuol dire che egli è del parere che la pratica non debba essere archiviata) e la trasmissione degli atti che il Procuratore stesso fa al Ministro di giustizia, che il Ministro di giustizia fa alla Presidenza del Senato, e che la Presidenza del

Senato fa alla Commissione di giustizia, o alla Giunta.

Questo è l'*iter* che non si può alterare e noi non possiamo che emettere un parere nel senso che sia concessa o meno l'autorizzazione, cioè portiamo al Senato una nostra relazione positiva o negativa. Sarà poi il Senato che la accetterà o meno e quando il giudizio del Senato è negativo si arriva praticamente all'archiviazione, perchè non avrà più seguito. Quindi mi pare che l'obiezione dell'onorevole Lussu sia superata dai fatti.

In definitiva perciò ripeto: o il Senato è d'accordo con la Giunta del Regolamento che unanimemente ha deliberato questa proposta, o non è d'accordo, e allora lasciamo le cose come sono.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Parlo in forma mista, un po' come senatore e un po' come membro della Giunta del Regolamento, per chiarire la questione in discussione e aggiungere qualche parola a quanto ha detto l'illustre relatore, perchè mi pare che si sia caduti in una serie di equivoci. L'onorevole relatore ha detto, a nome della Commissione, che questa proposta non sarebbe mai stata fatta, se non fosse intervenuto un suggerimento da parte della Camera dei deputati. Ora io tengo a dire che sono convinto che anche senza la suggestione della Camera dei deputati, la Giunta sarebbe arrivata da sè, prima o poi, a fare questa proposta, perchè il problema fondamentale, quello del quale noi non abbiamo parlato, è proprio quell'imbarazzo grandissimo, individuale e collettivo, del Parlamento e dei parlamentari per la lunghezza che assumono certe procedure, che molto spesso sono ingiuste e immeritate, ma che — ciò nonostante — giustificano nell'opinione pubblica e molto spesso nella polemica politica, sospetti ingiuriosi e atteggiamenti ingiuriosi, ai quali il colpito può opporre solo l'attesa fino a quando non si dimostri che era stato ingiustamente accusato. Da qui una necessità di snellire il lavoro.

A questo proposito vorrei dire una parola: da parte di alcuni membri della 2<sup>a</sup> Commissione permanente si è avuto un atteggiamento che, senza essere definito risentimento, può essere chiamato di difesa in quanto essi

sostengono di aver fatto il proprio dovere e che la lentezza dei lavori non va imputata ad essi, se lentezza vi è. Anche da questo punto di vista credo di dover dire una parola di chiarimento. Non si è pensato affatto, nè si poteva pensare, quando il relatore è il Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione, di fare una critica di questo genere; si è voluto solo organizzare meglio il lavoro. Ora, che una riorganizzazione del lavoro significhi biasimo a chi ha lavorato prima non è affatto vero. Solo vi è la questione che in alcune delle nostre Commissioni permanenti i membri potrebbero definirsi gli stakanovisti del Parlamento, e quindi si cerca di alleviare in parte il loro lavoro, cosa che è nell'interesse generale oltre che nel loro.

Bisogna osservare inoltre che la Giunta non sarebbe altro che un organo referente che dovrebbe, nella composizione ridotta dei suoi membri, rapidissimamente esaminare e portare alla decisione dell'Assemblea le questioni di cui è investita: la grande maggioranza delle domande di autorizzazione a procedere sono infatti di così semplice soluzione che noi le abbiamo molto spesso varate in blocco. (*Interruzione del senatore Proli*). È chiaro che ci sono talvolta questioni grosse, le quali peraltro vengono discusse e risolte in Aula e non in Commissione. D'altra parte voi vedete quanto sta succedendo per questa norma, sulla quale la Giunta si era trovata unanime nel proporre la modifica: la discussione fu infatti brevissima e ci trovammo tutti d'accordo, e tutti dicemmo: oh! finalmente si è trovata la strada per risolvere un problema da tutti i lati! Poi veniamo qui e vediamo... (*Interruzione del senatore De Pietro*). Col permesso del signor Presidente devo dare una risposta alla sempre particolare intolleranza del collega De Pietro nei miei riguardi, dovuta ad una vecchia amicizia d'altronde. Debbo dirgli che la Giunta del Regolamento non crede affatto di essere infallibile; ma visto che non condivido le opinioni dell'onorevole relatore, il quale ha detto che la Commissione non ha opinioni al riguardo (*cenno di diniego del senatore Persico*), devo dire quali sono le ragioni per cui alcuni di noi mantengono queste opinioni.

DE PIETRO. Siccome lei ha detto che l'avevamo risolto...

LUCIFERO. L'abbiamo pensato e lo penso, ci saremo sbagliati; riferivo un fatto, caro onorevole De Pietro, e se riferisco un fatto storico poi il suo giudizio storico se lo fa lei.

Se andiamo avanti con questo sistema continueremo con gli inconvenienti del sistema, appunto perchè non si può imputare alla Commissione di giustizia il ritardo che molto spesso avviene in queste cose. Riteniamo che anche politicamente sia interesse del Parlamento che le eventuali ombre, di qualunque genere possano essere, gettate su un parlamentare, vengano fugate nel modo più rapido, come del resto accade nella grandissima percentuale dei casi. Abbiamo ritenuto senza critica alcuna di proporre all'Assemblea una procedura la quale, mentre non le toglie nulla, la investirà semplicemente con maggiore rapidità delle questioni. Questo volevo dire anche per chiarire quale è stato il pensiero della Giunta nel fare questa proposta.

Ad ogni modo, signor Presidente, visto che nella discussione sono affiorati dei dubbi, come per esempio quelli affacciati dall'onorevole Lussu e ai quali ha risposto l'onorevole relatore, che fanno pensare che, dato che queste nostre proposte di modifica sono venute soltanto avanti ieri all'esame dei colleghi, non possano essere state studiate con quella profondità che i colleghi sogliono mettere nello studio di tali questioni, sarei del parere, di fronte a questa opposizione, di non pregiudicare la cosa, cioè di rimandarla ad altra seduta. (*Commenti dalla sinistra*).

PROLI. Ma le ragioni favorevoli e contrarie sono già state esposte qui!

LUCIFERO. Ho diritto di fare una proposta; vi risparmio anche una votazione a scrutinio segreto. Il Senato è padrone di accettarla o no, ma credo che data la delicatezza della cosa forse è inutile andare ai voti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, la sua è una proposta di sospensiva, ed ella, che fa parte della Giunta per il Regolamento, sa che la questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento, può essere proposta, essendo già iniziata la discussione con domanda sottoscritta, da almeno dieci senatori. Ella quindi comprenda che non posso tener conto della sua richiesta.

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

LUCIFERO. Era un suggerimento, più che una proposta formale.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Io non entro in merito alla questione della formazione della Giunta, perchè mi rimetto all'esperienza dei colleghi che permanentemente hanno fatto parte della Giunta da quando è costituito il Senato. Peraltro chiedo scusa se insisto sull'altra questione che ho presentata e che il collega onorevole Persico ha creduto che abbia fatto per un equivoco di interpretazione della Costituzione. È chiaro che io, come ciascuno di noi, ho presente l'articolo 68 della Costituzione nè ho mai sognato di poter introdurre una proposta che offenesse questo articolo della Costituzione. Quello che io so è questo: nella mia breve esperienza di collaborazione alla 2<sup>a</sup> Commissione, nella quale ho trovato dei colleghi estremamente preparati e degni, ho constatato che, a dir poco, il 50 per cento delle domande di autorizzazione a procedere non sono fondate ragionevolmente; sono, direi, senza volere offendere il loro centro di origine, animate semplicemente da uno spirito persecutorio poliziesco o di scrupolo professionale, ma non sostenute da ragioni serie, per cui, concordemente, i rappresentanti di tutte le correnti dicono: ma questa è una sciocchezza! Io desidererei col mio intervento collaborare ad eliminare questo inconveniente, perchè indubbiamente è un inconveniente.

Come si può fare per evitare che domande di questo genere arrivino qui al Senato e facciano perdere tempo alla Commissione? A mio parere ci sono varie soluzioni. Primo, il Presidente (ecco perchè facevo appello ai suoi poteri nel dirigere l'Assemblea), può suggerire, e ciascuno di noi può farlo di sua iniziativa, un ordine del giorno affinché il Governo, cioè il Guardasigilli, impartisca disposizioni di maggiore serietà e controllo e verifichi esso stesso, prima di fare arrivare in Parlamento le domande di autorizzazione a procedere, la loro fondatezza. Secondo, la Commissione può esaminare la domanda di autorizzazione a procedere e, vista la sua inconsistenza, rinunciare a far perdere tempo alla Commissione stessa e all'Assemblea plenaria, trattiene la domanda e non se ne parla più. Terzo, la Presidenza del Senato può, in seguito agli inconvenienti lamentati dalla 2<sup>a</sup> Commissione, farli presente

al Guardasigilli affinché un maggiore controllo sia esercitato prima che una domanda di autorizzazione a procedere arrivi al Senato. Ecco quello che io intendevo dire, troppo brevemente, allo scopo di non far perdere del tempo, ma mi accorgo che ne sto facendo perdere ancora. Non v'è nella mia proposta nessun punto che possa direttamente o indirettamente ledere il principio contemplato nell'articolo 68 della Costituzione della Repubblica.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Sento il bisogno di ripetere quel che dico sempre: qui si tratta di mutare degli articoli, si tratta, dunque, del solito mestiere... nostro: complicare le cose. L'Assemblea mi scuserà se dirò qualche inesattezza, poichè essendo andato ai funerali di un degnissimo avvocato di Roma, l'avvocato Bersani, mi sono assentato per venti minuti dalla seduta. Ma non dirò inesattezze riferendomi solo alla questione delle autorizzazioni a procedere. La Commissione è investita di questo compito. L'esame essendo pesante a cagione del numero elevato delle domande, si propone la nomina di una Giunta. Ma, dico io, l'esame delle domande di autorizzazione non è soltanto una delibazione, mentre la decisione spetta all'Assemblea? Che cos'è questa complicazione di una Giunta? Non basta una sottocommissione alla quale il Presidente dia l'incarico di istruire e quindi di riferire? Perchè si deve modificare il Regolamento, fabbricando un apposito articolo per creare una Giunta? Per mettere un... pennacchio sulla testa di tre o quattro colleghi? Mi pare che ciò sia assolutamente fuor di luogo. Non entro nell'esame della proposta Lussu, ripresa anche dal senatore Ghidini concernente l'archiviazione di certe domande insulse manifestamente infondate, ma dico che sono contrario.

Vuol dire che quando si tratterà di tali casi, il Senato non concederà l'autorizzazione a procedere.

Faccio notare che questa mattina abbiamo già perduto un'ora e un quarto per discutere su di una cosa che non si deve fare. Voterò contro.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Debbo anzitutto manifestare la mia personale sorpresa che i membri della 2<sup>a</sup> Com-

missione si trovino di fronte ad una proposta di questo genere senza che ne siano stati informati in precedenza, malgrado che il loro Presidente sia il Presidente stesso della Giunta per il Regolamento.

La questione fondamentale di tutta questa discussione è il presupposto, che si vuole da taluno in certo qual modo non ammettere, ma che il senatore Lucifero ha posto chiaramente di fronte all'Assemblea: cioè la necessità di garantire la maggiore speditezza del lavoro della 2<sup>a</sup> Commissione in rapporto alla esplicazione di questa delicata mansione; speditezza che attualmente non sarebbe la più desiderabile.

Il collega Lucifero potrebbe esaminare il numero delle relazioni che sono pronte, stampate, distribuite, messe e rimesse all'ordine del giorno senza che sia stato ancora possibile discuterle.

LUCIFERO. Io non ho detto questo.

NOBILI. Io rammento un caso specifico di urgenza straordinaria, alla quale la 2<sup>a</sup> Commissione, con unanime preoccupazione, ha corrisposto il giorno in cui ha sentito annunziare nell'Aula una richiesta di autorizzazione a procedere contro un collega che niente meno avrebbe dovuto rispondere di falso e di truffa aggravata. E quando dagli amici consapevoli del senatore colpito fu chiesto che si specificasse il fatto determinante della richiesta, l'onorevole Presidente, che è lo stesso che in questo momento ci presiede, si trovò di fronte alla pasta del Regolamento che non gli dava possibilità di farlo.

La richiesta fu portata immediatamente alla Commissione; fu constatato che si trattava di preteso uso indebito, che in realtà era stato invece assolutamente regolamentare, di un biglietto ferroviario per familiari di senatori; fu nominato immediatamente il relatore e l'indomani la relazione concludente per il rigetto veniva depositata, stampata e presentata alla Presidenza.

Circa otto mesi sono trascorsi, durante i quali la richiesta è stata più volte iscritta all'ordine del giorno, cancellata e reinscritta senza che il colpito abbia potuto ancora ottenere il giudizio dell'Assemblea.

E si noti che l'interessamento del Senato a questo caso fu tale che la relazione dovette essere più volte ristampata. Colpa di chi? La Pre-

sidenza ha fatto il proprio dovere; la Commissione non lo ha fatto di meno, come è stata sua costante abitudine e come attesta il rilevante numero di relazioni che attendono il proprio turno di pubblica discussione.

Ne consegue che, se il presupposto della proposta riforma è quello della poca speditezza della 2<sup>a</sup> Commissione...

LUCIFERO. Ma non ho detto questo, non mi faccia dire cose che non ho detto!

NOBILI. Se il presupposto è questo, il rimedio è fallace; perchè le cause dei ritardi non sono da ricercare nel lavoro della Commissione, ma dipendono da circostanze che fino ad oggi hanno superato la buona volontà di tutti ed anche quella della stessa Presidenza: così da essere certi che la istituzione di una Commissione speciale non varrebbe ad averne ragione, senza l'adozione di provvedimenti che riuscirebbero altrettanto risolutivi anche se essa non fosse istituita.

Non resta dunque se non esaminare se la proposta possa considerarsi giustificata dalla necessità di una corrispondente riforma nell'ordinamento della Camera. E questo pure va escluso perchè non si è mai avuta la preoccupazione di dare al Senato col suo Regolamento l'identità con quello che si è dato la Camera col proprio. Difatti l'ordinamento delle Commissioni non corrisponde nè per numero ordinativo, nè per quantità nè per denominazioni. Viene dunque meno la necessità di adeguare in questo caso l'ordinamento del Senato a quello della Camera.

Ciò non impedirà, quando occorresse, di introdurre, con prudente ponderazione, quelle modifiche che si rivelassero utili in questa o in quella parte dell'ordinamento attuale; e ciò renderà più facile la nostra indipendenza dall'ordinamento della Camera.

In seguito a quanto sono venuto esponendo, per dimostrare che la 2<sup>a</sup> Commissione adempie scrupolosamente il proprio dovere anche nella delicata materia delle autorizzazioni a procedere, si impone alla nostra responsabilità il quesito se un miglioramento del procedimento non sarebbe tuttavia, attraverso qualche accorgimento, possibile, e non esito ad esporre la mia personale opinione in proposito.

Anzitutto, per quanto riguarda il funzionamento della Commissione, potrebbe giovare al

raccoglimento delle discussioni assegnare un paio di sedute ogni mese all'esclusivo esame delle richieste di autorizzazione a procedere.

Trattasi, come è ovvio, di un provvedimento di carattere interno che la stessa Commissione potrà esaminare da sè, indipendentemente da estranee iniziative o sollecitazioni.

Ma il miglioramento che ne potrà derivare non avrà alcuna utile influenza sui ritardi, che inevitabilmente susseguono ai lavori della Commissione, se non si porrà la Presidenza nella condizione di poter imporre la discussione delle singole relazioni quando sia giunto il relativo turno: e ciò, contrariamente a quanto oggi si verifica per il fatto di tutte le precedenze che nella graduazione delle urgenze s'impongono.

Abbiamo visto, come ho detto, iscritte più volte all'ordine del giorno numerose autorizzazioni a procedere mature per la pubblica discussione; le abbiamo viste di seduta in seduta avvicinarsi sempre più ai primi numeri, poi gradualmente allontanarsene, per il sopraggiungere di disegni di legge che si dicevano urgenti, come quello per la creazione dell'Ordine cavalleresco, ed infine scomparire addirittura per rifare capolino molto tempo dopo con non diversa vicenda.

Qualche volta — bisogna riconoscerlo — il rinvio è stato determinato da assenza del relatore; ma anche il riprodursi di una eguale situazione non sarebbe evitato dalla istituzione di una Commissione speciale.

Anche a questo riguardo occorre dunque modificare, se non il Regolamento almeno la prassi. Onde io, riassumendo i criteri esposti e precisando sul terreno pratico i provvedimenti che reputo consigliabili per la loro eventuale utilità, così concludo:

1) che la Commissione per la giustizia esamini l'opportunità di dedicare alle domande di autorizzazione a procedere sedute speciali;

2) che, considerata l'urgenza specifica di questa materia non solo per i riflessi che ha sullo spirito degli interessati, ma anche perchè costituisce il presupposto di azioni giudiziarie che vogliono essere senza ritardo o negate o promosse, la discussione pubblica delle domande di autorizzazione a procedere debba essere in ogni caso aperta non oltre il settimo giorno dalla presentazione della relazione;

3) che del giorno della discussione di ciascuna domanda, il relatore debba essere preavvisato non appena esso sia stato fissato, indipendentemente dalla formazione dell'ordine del giorno della rispettiva seduta;

4) che qualora nella seduta all'uopo fissata sia verificata l'assenza del relatore di una domanda di autorizzazione a procedere, il Presidente o il Vice Presidente della Commissione per la giustizia ne assuma le veci nella discussione.

Affidando queste proposte all'ufficio di Presidenza, alla Giunta per il Regolamento, e alla 2ª Commissione per la giustizia, esprimo la fiducia che il problema oggi dibattuto possa avere, anche in base ad esse, la più pronta, la più logica soluzione nell'interesse della giustizia rispetto all'articolo 68 della Costituzione e della autonomia interna del Senato della Repubblica. (*Approvazioni e applausi*).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'iscrizione all'ordine del giorno delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio, faccio presente al senatore Nobili che spesso tale iscrizione non può essere effettuata perchè il relatore è impedito o assente.

NOBILI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOBILI. Prendo atto volentieri di questi suoi chiarimenti. Del pari ella vorrà essere tanto cortese da darmi atto a sua volta che, di fronte a una situazione di questo genere a nulla varrebbe l'istituzione di una speciale commissione, perchè essa non ovierebbe all'inconveniente lamentato; mentre al fine di rimuoverlo si dimostrano *ictu oculi* producenti quanto meno meritevoli di esame le proposte da me formulate.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che io qui parlo nella mia qualità di Presidente e non intendo quindi entrare nel merito della questione; ho voluto rispondere alla sua osservazione.

Faccio inoltre rilevare che davanti alla 2ª Commissione permanente sono tuttora pendenti — malgrado il termine di 30 giorni assegnato dall'articolo 56 del Regolamento alla Commissione stessa per riferire al Senato — 50 richieste di autorizzazione a procedere in giudizio, delle quali, ad esempio, la prima reca

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

il n. 31 ed è da presumere che sia pervenuta al Senato parecchio tempo fa, dato che l'ultima porta il n. 131. Ho voluto fare questo rilievo per precisare qual'è la situazione.

COSATTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSATTINI. Io non so se questo mio rilievo si inquadri esattamente nella questione trattata. È stato però accennato nella discussione un argomento sul quale è opportuno che il Senato fermi un istante la sua attenzione. Mi riferisco a un grave inconveniente che si è verificato in passato. L'onorevole Presidente, dando annuncio al Senato di una domanda di autorizzazione a procedere a carico di un collega, come il Regolamento gli imponeva, ha indicato anche i titoli di reato, che risultavano assai gravi. Non ha poi potuto specificare il contenuto dell'accusa, e se lo avesse potuto fare si sarebbe dimostrato perciò stesso la assoluta inconsistenza della stessa.

Occorse poi sollecitare una deroga al Regolamento perchè venisse posto riparo a sì penoso inconveniente. Non mi sembra raccomandabile sia necessario fare appello all'arbitrio, al buon arbitrio del Presidente, per casi del genere possibili e pertanto propongo che la enunciazione delle domande di autorizzazione a procedere venga fatta senza indicare il titolo del reato; e se non possa prescindere, sia correlativamente specificato l'oggetto della imputazione, affinchè non rimanga gratuitamente proiettata una gravissima ombra di sospetto, come altra volta si è verificato. Non so se con questo si arrivi alla necessità di una modificazione del Regolamento. Certamente è emerso un grave inconveniente e sarebbe opportuno provvedere perchè non abbia a ripetersi.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei fare osservare soltanto una cosa all'onorevole Cosattini; una della ragioni per le quali il Presidente, annunciando la domanda di autorizzazione a procedere, accenna, sia pure citando solo l'articolo del Codice, al motivo di essa, è questa, che se egli non accennasse al motivo per cui è stata presentata la domanda di autorizzazione a procedere, per esempio, contro il senatore Lucifero, si potrebbe pensare che il senatore Lu-

cifero abbia commesso un omicidio o qualche altro grave delitto, mentre nel 99 per cento dei casi si tratta di questioni di stampa ecc. Credo quindi che sia meglio lasciare le cose come stanno. Modifiche al Regolamento non sarebbero comunque necessarie. Tuttavia avremmo una specie di arma a doppio taglio perchè per una accusa infamante che si verrebbe a coprire, si coprirebbero insieme tante altre accuse leggere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Persico.

PERSICO, *relatore*. Volevo dire soltanto due parole sugli ultimi interventi, perchè non ci sia dubbio sul pensiero della Commissione. L'onorevole Lussu proponeva una cosa, alla quale non mi pare che il Senato possa accedere, cioè che il Guardasigilli faccia una circolare diretta ai Procuratori della Repubblica per limitare la trasmissione di domande infondate; ma noi non possiamo volere che il potere esecutivo intralci la nostra opera, che consiste nel giudicare se le domande siano o meno fondate; quindi arrivino pure tutte le domande alla Camera e al Senato, questi poi giudicheranno.

L'onorevole Conti proponeva una cosa che avevo già detto, ma egli non era presente, per una dolorosa circostanza alla quale io vivamente partecipo, cioè per la scomparsa del mio compianto e valoroso compagno di professione, avvocato Giuseppe Bersani. La Sottocommissione, di cui egli ha parlato, l'avevo già proposta in sede di 2<sup>a</sup> Commissione, composta di nove membri e con il compito di esaminare e poi riferire alla Commissione, in modo che la Commissione plenaria dovesse soltanto decidere. La mia proposta allora non fu accolta, perchè si ritenne che diminuisse l'importanza della 2<sup>a</sup> Commissione; tuttavia se il Senato me ne dà facoltà, con un suo parere favorevole, oggi che si è manifestata una forte corrente per l'istituzione di questa Sottocommissione, io potrò riprodurre alla 2<sup>a</sup> Commissione il mio antico progetto.

CONTI. Ma il Presidente può incaricare lui 9 o 5 persone, che poi riferiscano alla Commissione.

PERSICO, *relatore*. Comunque la conclusione della nostra discussione su questo primo articolo, secondo me, potrebbe essere que-

sta: poichè si sono manifestate, in Aula, una quantità di opinioni, alcune delle quali degne di seria considerazione, la Giunta per il Regolamento chiede al Senato l'autorizzazione di riportare la questione in sede di Giunta, riferendo ivi la discussione oggi avvenuta, in modo che la Giunta stessa possa con i nuovi elementi acquisiti studiare nuovamente il problema.

La Giunta in sostanza chiede di poter riesaminare la questione. Questa è la proposta che io faccio al Senato.

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento chiede di riesaminare la modificazione proposta all'articolo 7 tenendo conto delle osservazioni che sono state fatte in questa discussione. (*Interruzione del senatore Gavina*). Senatore Gavina, la Giunta per il Regolamento, al pari di tutte le altre Commissioni del Senato, può chiedere di riconvocarsi per riesaminare la questione. Non mi pare quindi che ci si possa opporre alla sua richiesta.

Se non si fanno osservazioni, l'esame dell'emendamento all'articolo 7 e, conseguentemente, degli emendamenti agli articoli 20 e 56, connessi al primo, è rinviato.

(*Così resta stabilito*).

Desidero avvertire, e mi rivolgo in particolare al Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione permanente, che, di fronte ai rilievi che sono stati fatti in merito al ritardo con cui in taluni casi sono presentate le relazioni della 2<sup>a</sup> Commissione sulle domande di autorizzazione a procedere in giudizio, la Presidenza del Senato si riserva di applicare il disposto dell'articolo 56, cosicchè, quando sia decorso il termine di 30 giorni previsto dal terzo comma del predetto articolo senza che la 2<sup>a</sup> Commissione abbia presentato le sue relazioni, verranno senz'altro iscritte all'ordine del giorno, a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo 56, le domande per le quali sia già scaduto il termine, restando sempre ferma la facoltà della Commissione di richiedere la proroga del termine.

PERSICO, *relatore*. Accetto il rimprovero del Presidente e lo riferirò ai colleghi. Tengo però a ricordare che io sono sempre stato diligentissimo in questa materia, tuttavia molto

spesso le relazioni non riescono ad essere approntate entro il termine stabilito dall'articolo 56.

PRESIDENTE. Non si trattava di un rimprovero ma solo di un avvertimento, il quale può essere del resto esteso a molti altri Presidenti di Commissione.

Passiamo ora all'esame delle altre proposte di modificazioni. La modificazione proposta all'articolo 26 costituisce una conseguenza di quella che si vorrebbe apportare all'articolo 31.

È opportuno, pertanto, esaminare prima quest'ultima proposta, che tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 31 con i seguenti:

« Il parere può essere espresso per iscritto o comunicato mediante intervento personale del Presidente della Commissione finanze e tesoro, o di un altro membro di essa da lui delegato, in seno alla Commissione competente.

« Quando la Commissione finanze e tesoro esprima parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato ».

Avverto che il senatore Lamberti ha suggerito di sopprimere da questo testo le parole « che importi nuove o maggiori spese e sia » e di inserire fra le parole « il disegno di legge » e le parole « è rimesso » il seguente inciso: « qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

Tali proposte di emendamento non possono però essere poste in discussione, in quanto non presentate nella forma regolamentare.

PERSICO, *relatore*. Nell'emendamento Lamberti vi è una seconda parte che la Commissione potrebbe accettare là dove dice « qualora la Commissione competente in materia non concordi col suddetto parere ». Questa seconda parte dell'emendamento Lamberti la Commissione la fa propria, in quanto è una esplicitazione, un chiarimento del pensiero della Commissione.

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Debbo fare una sola osservazione e chiedere un chiarimento. Secondo la proposta di modifica, alla Commissione in sede deliberante potrebbero continuare ad essere inviate anche le note di variazione. Ora, mi domando come mai, se i bilanci non possono essere esaminati in sede deliberante dalla Commissione, le note di variazione, di cui il Presidente sa il significato che oggi hanno e che rappresentano notevolissimi variazioni all'entrata e alla spesa, possono essere approvate in sede deliberante. D'altra parte l'esperienza fino ad oggi ci dice, e il Presidente lo sa, che tutte queste note di variazioni, che importano cifre considerevoli, vengono mandate in Assemblea. Perché dunque modificare la prassi attuale? Credo che ciò sia dannoso.

PRESIDENTE. È vero, ma nella modifica proposta non si introduce alcuna innovazione all'attuale procedura in materia di note di variazioni. Si tratta di una ipotesi ben diversa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Il dubbio dell'onorevole Paratore, se ho ben capito, deriva non dal comma di cui la Giunta del Regolamento propone la modifica, ma deriva dal primo comma, là dove dice: « Tutti i disegni di legge implicanti nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, sono inviati contemporaneamente alla Commissione competente e alla Commissione finanze e tesoro... ». Se ho ben capito, il dubbio è che, parlando di tutti i disegni di legge, ci si riferisca anche ai disegni di legge concernenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. L'invio delle note di variazioni in sede deliberante deriva dal primo comma dell'articolo 26 del Regolamento del Senato, ove si fa esplicito richiamo ai disegni di legge concernenti variazioni di bilancio. E, pertanto, il rilievo dell'onorevole Paratore, dovrebbe essere esaminato quando si parlerà dell'articolo 26, la cui discussione è stata rinviata a dopo l'articolo 31.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Io volevo appunto fare osservare che l'articolo incriminato non è l'arti-

colo 31, bensì l'articolo 26, nel quale si dice esplicitamente che si possono deferire i singoli disegni di legge, compresi quelli concernenti variazioni di bilancio, all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. D'accordo, ma, poichè con la modificazione introdotta nell'articolo 31 si prescrive che il parere contrario espresso dalla Commissione di finanze e tesoro su un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese per mancanza di copertura provoca automaticamente la rimessione all'Assemblea del disegno di legge stesso, sorge l'opportunità di coordinare la modificazione introdotta nell'articolo 31 con il primo comma dell'articolo 26, eliminando l'inciso « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio », nel senso che i disegni di legge relativi debbono essere sempre rimessi all'esame e alla discussione della Assemblea.

Se non si fanno obiezioni, così resta stabilito. E pertanto, quando si procederà alla votazione a scrutinio segreto della modificazione all'articolo 26, si voterà anche la soppressione, nel primo comma di detto articolo, delle parole « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio ».

PERSICO, *relatore*. Desidero dare una spiegazione che forse risolverà molti dubbi. In fondo, l'ultimo capoverso che abbiamo aggiunto all'articolo 31 si ricongiunge alla norma dell'articolo 72 della Costituzione, il quale prevede tre casi per la rimessione all'esame dell'Assemblea plenaria di disegni di legge demandati alla Commissione in sede deliberante, e cioè quando lo richieda il Governo, o un decimo dei componenti dell'Assemblea, o un quinto della Commissione. Ora noi aggiungiamo questo caso in cui pure è obbligatoria la rimessione all'esame del Senato, quando cioè vi sia opposizione tra il parere della Commissione finanze e tesoro e il parere della Commissione permanente che era stata investita in sede deliberante dell'esame di un dato disegno di legge.

PRESIDENTE. Faccio osservare che l'opposizione della 5ª Commissione deve essere motivata dalla mancanza della copertura prevista dall'articolo 81 della Costituzione.

PERSICO, *relatore*. Ma questo caso non era esplicitamente previsto dalla Costituzione, ed



è appunto una interpretazione che noi facciamo del testo costituzionale, per ragioni di necessità pratica, proprio nell'interesse della Finanza dello Stato che è così egregiamente tutelata dal presidente della nostra Commissione finanze e tesoro.

LAMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAMBERTI. Vorrei fare presente alla Giunta, che ha accettato soltanto il secondo degli emendamenti da me proposti all'articolo 31, che fra i due c'è uno stretto collegamento. Ho proposto di sopprimere l'espressione: « che importi nuove o maggiori spese e sia », in primo luogo per l'ovvia considerazione che la riserva da essa espressa è in fondo implicita in quello che si dice dopo, che cioè l'opposizione della Commissione finanze e tesoro dev'essere motivata dalla mancanza di copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione. Ma mi sono preoccupato soprattutto di una possibilità di conflitto tra le due Commissioni che, secondo me, si potrebbe dirimere soltanto in Assemblea. La Commissione competente per materia, di fronte a un parere negativo della 5ª Commissione, potrebbe trincerarsi dietro un giudizio di questo genere: la 5ª Commissione ha avuto torto, perchè questo disegno di legge non importa maggiori spese. E allora, nel caso che questo accadesse, è bene che a giudicare questi diversi punti di vista sia chiamata l'Assemblea, e non sia lasciata arbitra la Commissione competente per materia.

Quindi da un lato l'espressione che propongo di sopprimere mi sembra inutile, dall'altro mi sembra che potrebbe essere dannosa.

PRESIDENTE. Onorevole Lamberti, le ripeto che il primo dei suoi emendamenti, non essendo stato presentato nelle forme prescritte dal Regolamento, non è ammissibile.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io non rievocherò la vasta discussione che nel febbraio scorso fu fatta proprio su questo emendamento, che tuttora mi lascia prepresso, per le ragioni che allora esposi, che cioè in sostanza si dà un potere di direzione alla Commissione finanze e tesoro che non è previsto dalla Costituzione.

PARATORE. Non di direzione ma di constatazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro, le dirò che io avrei preferito — lei lo sa benissimo — che fosse ripreso un altro istituto, quello della presa in considerazione, perchè allora si sarebbe avuta una deliberazione preventiva dell'Assemblea.

Ma, ad ogni modo, voglio ora dire che non aderisco a quello che è stato poco fa proposto, cioè la soppressione delle parole « che importi nuove o maggiori spese e sia ».

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, non esiste alcuna proposta di questo genere, poichè l'emendamento del senatore Lamberti, non avendolo la Giunta fatto proprio, non è proponibile, in quanto mancante delle sei firme prescritte dal Regolamento.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se la Commissione non fa propria la proposta del senatore Lamberti, io rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Il testo che si propone di sostituire al terzo comma dell'articolo 31 risulta allora così formulato:

« Il parere può essere espresso per iscritto o comunicato mediante intervento personale del Presidente della Commissione finanze e tesoro, o di un altro membro di essa da lui delegato, in seno alla Commissione competente.

« Quando la Commissione finanze e tesoro esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese e sia assegnato in sede deliberante ad altra Commissione permanente, motivando la sua opposizione per la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, il disegno di legge è rimesso alla discussione e votazione del Senato qualora la Commissione competente per materia non concordi col suddetto parere ».

Se non si fanno altre osservazioni, questo testo sarà poi posto in votazione a scrutinio segreto, a norma del Regolamento, insieme alle altre proposte di modificazione.

Do ora lettura del testo emendato del primo comma dell'articolo 26, quale risulta dopo la modifica introdotta dalla Giunta per il Rego-

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

lamento in relazione all'emendamento all'articolo 31 e dopo la soppressione dell'inciso « compresi quelli concernenti variazioni di bilancio » :

« Fatta eccezione per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi, per i quali sono sempre obbligatori l'esame e l'approvazione del Senato secondo la procedura normale, il Presidente può deferire, dandone comunicazione al Senato, singoli disegni di legge all'esame ed all'approvazione delle stesse Commissioni permanenti che sarebbero competenti a riferire all'Assemblea. Anche in tal caso però, e fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o un decimo dei componenti del Senato o un quinto dei componenti della Commissione richiedano ch'esso sia discusso e votato dal Senato oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il disegno di legge è rimesso al Senato anche nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 31 ».

Queste modifiche saranno poi poste in votazione a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla modificazione proposta dalla Giunta per il Regolamento all'articolo 27. Essa consiste nell'aggiunta del seguente comma :

« Se il Presidente ritiene che su un determinato argomento, da lui assegnato ad una Commissione, debba essere sentito il parere di un'altra Commissione, questa dovrà esprimerlo per iscritto nei termini stabiliti dall'articolo 31 ».

Il senatore Riccio ha proposto un emendamento che, però, non essendo stato presentato nelle forme prescritte dal Regolamento, non può essere posto in discussione.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Il mio è un emendamento di sola forma e serve sia per adeguare...

PRESIDENTE. Onorevole Riccio, a prescindere dalla sua improponibilità, l'emendamento da lei formulato è incoerente. Esso infatti ten-

de a sostituire, nel nuovo comma proposto dalla Giunta, alle parole « nei termini stabiliti dall'articolo 31 » le altre « nei modi e nei termini stabiliti nei primi due commi dell'articolo 31 ». Ora, i primi due commi dell'articolo 31 non prescrivono nulla circa i modi in cui debba essere dato il parere nell'ipotesi ivi contemplata.

RICCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCIO. Permetta che mi spieghi, onorevole Presidente. La cosa è molto semplice: si tratta di un emendamento di forma che serve per una euritmia legislativa, e per una maggiore precisione. Per una euritmia, in quanto nel nuovo comma dell'articolo 28 si dice « nei modi e nei termini previsti dai primi tre commi dell'articolo 31 », ed è detto bene perchè il parere qui può essere anche orale e occorre escludere il quarto comma che prevede un'altra ipotesi. Invece, nel nuovo comma dell'articolo 27 prevediamo il parere scritto, al quale sono estranee le norme sia del terzo che del quarto (nuovo) comma dell'articolo 31.

Ed allora per maggiore precisione proporrei la dizione « nei termini e nei modi stabiliti nei primi due commi dell'articolo 31 ».

PRESIDENTE. Ripeto che i primi due commi dell'articolo 31 non prevedono nulla circa il modo con cui debba essere dato il parere nell'ipotesi ivi contemplata. Nel terzo comma è previsto, invece, che il parere può essere espresso per iscritto o oralmente. Pertanto, se si riferisce ai primi due commi dell'articolo 31, il suo emendamento non significa nulla; se si riferisce anche al terzo comma dell'articolo 31, la sua proposta verrebbe in sostanza ad affermare che il parere scritto può essere espresso per iscritto e oralmente, il che non sarebbe evidentemente possibile.

RICCIO. Dichiaro di non insistere, solo facendo notare che in fondo i primi due commi dell'articolo 31 contemplano anche modalità e conseguenze, oltre che termini.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni la proposta di modificazione all'articolo 27 sarà poi posta in votazione a scrutinio segreto.

Do lettura della modifica proposta dalla Giunta per il Regolamento all'articolo 28. Essa

consiste nell'aggiungere al secondo comma il seguente periodo:

« In questo caso, il parere dovrà essere espresso nei modi e nei termini previsti dai tre commi dell'articolo 31 ».

Non facendosi osservazioni, anche questa proposta sarà poi posta in votazione a scrutinio segreto.

L'esame dell'articolo 56 rimane precluso dopo quanto stabilito nei confronti dell'articolo 7.

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 66 proposto dalla Giunta per il Regolamento:

#### Art. 66.

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi, possono essere proposte da un senatore prima che si inizi la discussione; questa iniziata, non possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno dieci senatori.

La discussione può continuare soltanto dopo che il Presidente ha concesso la parola a due oratori in favore e due contro, e se la questione sia stata respinta per alzata e seduta.

Il senatore Bisori ha proposto il seguente emendamento:

« Alle parole " a due oratori in favore e due contro " sostituire le altre " a non più di due oratori in favore e di due contro " ».

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta è pienamente d'accordo con la proposta del senatore Bisori. Il testo proposto dalla Giunta è risultato quello di cui è stata data lettura solo per un evidente errore di stampa.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il nuovo testo dell'articolo 66 proposto dalla Giunta per il Regolamento sarà poi posto in votazione a scrutinio segreto con l'emendamento formulato dal senatore Bisori.

Passiamo ora alla modificazione proposta dalla Giunta all'articolo 68. Essa tende a so-

stituire il terzo comma dell'articolo col seguente:

« Non è consentita la presentazione di ordini del giorno sulle mozioni di fiducia o di sfiducia, previste dai commi secondo ed ultimo dell'articolo 94 della Costituzione ».

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Vorrei rivolgere al Senato e alla Presidenza una preghiera. A mio parere la modificazione dell'articolo 68 comporta una questione costituzionale e politica di notevole importanza, e credo che coloro che dovranno votare eventualmente questa modifica debbano veramente considerare quale è la portata della modifica stessa. Lei sa onorevole Presidente che anche in Giunta per il Regolamento ho sottolineato le ragioni veramente gravi a mio parere per le quali sono contrario a questa modifica e che mi sono riservato di farle presenti anche al Senato. E poichè essa involge il rapporto politico tra Governo e Parlamento, modificando le norme che debbono servire al Parlamento per dare le sue direttive al Governo nella sede più squisitamente politica che è quella del voto di fiducia, vorrei pregare i colleghi e la Presidenza di rimandare la discussione ad oggi perchè si possa fare una disamina, non dico in piena responsabilità, perchè tale la faremmo anche adesso, ma in modo che il maggior numero possibile di colleghi possa parteciparvi e sentirla, appunto perchè qui si tratta del voto di fiducia cioè della massima manifestazione politica del Parlamento. Io sono pronto a discutere anche adesso se il Senato e la Presidenza lo ritengono, ma credo che una questione così delicata non possa essere discussa in queste condizioni per essere votata dopo qualche ora da colleghi che non hanno potuto partecipare o assistere alla discussione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. La Giunta, data l'importanza dell'argomento, non ha alcuna difficoltà ad accettare la proposta del senatore Lucifero.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la discussione sulla modificazione pro-

posta all'articolo 68 è rinviata alla seduta pomeridiana.

(Così resta stabilito).

Passiamo al nuovo testo dell'articolo 71 proposto dalla Giunta per il Regolamento. Ne do lettura:

Art. 71.

Esaurita la discussione generale di un disegno di legge, si passa alla discussione degli articoli.

Nella discussione degli articoli, ogni senatore ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Volevo osservare che con questo articolo riconfermiamo, o per lo meno sembra che riconfermiamo, la soluzione di una questione sulla quale c'era una certa esitazione, vale a dire se dopo la discussione generale ci debba o no essere una votazione per il passaggio alla discussione degli articoli. Ora penso che la regola possa benissimo essere quella che non ci sia una votazione, ma penso che, se una votazione è richiesta dopo la discussione generale e prima del passaggio alla discussione degli articoli, questa votazione non si intenda esclusa con la presente dizione.

PERSICO, *relatore*. Ma è proprio questa la prassi.

PASTORE. Se non si vuole introdurre un emendamento, rimanga chiaro che questa formulazione non esclude il diritto di richiedere una votazione per il passaggio agli articoli.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Onorevole Pastore, basta che si presenti un ordine del giorno di rigetto perchè su quello si voti.

Ma visto che l'onorevole Pastore ha richiamato l'attenzione su questo argomento vorrei ancora una volta domandare al Senato se non sia il caso di ripristinare, anche nel nostro Regolamento, il voto sul passaggio agli articoli,

perchè altrimenti ogni volta il voto sul passaggio agli articoli finisce con il diventare voto politico.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, ella sa che, ai sensi del Regolamento, ogni proposta di modificazione del Regolamento stesso deve essere prima sottoposta all'esame della Giunta.

LUCIFERO. Ho approfittato di questa discussione per fare pubblicamente la proposta che, naturalmente, intendo sia trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua proposta e dichiaro che la trasmetterò alla Giunta per il Regolamento.

PASTORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Dall'articolo 71 del Regolamento risulta: « Esaurita la discussione generale si passa alla discussione degli articoli ». Secondo questa dizione appare che non debba esservi votazione. Si potrebbe anche in linea generale accettare la proposta del senatore Lucifero, ma tengo a che sia molto chiaro che l'interpretazione dell'articolo 71 è che normalmente non ci sia votazione, ma rimane la facoltà di chiederla per il passaggio alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE. L'articolo 68 del Regolamento prevede la possibilità della presentazione di ordini del giorno, che sono votati subito dopo la chiusura della discussione generale. Quindi, con la presentazione di un ordine del giorno si può sempre provocare, dopo la chiusura della discussione generale, il voto per il passaggio alla discussione degli articoli.

Tanto la prassi costantemente seguita in materia, quanto la citata norma regolamentare offrono, pertanto, la più ampia garanzia che la possibilità di sottoporre a votazione il passaggio alla discussione degli articoli resta impregiudicata.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero richiamare l'attenzione del Senato su un altro argomento, cioè sul terzo comma dell'articolo 71, il quale era stato proposto a suo tempo dalla Giunta per il Regolamento e che fu portato nel febbraio scorso in discussione in Assem-  
blea

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

plenaria, ma che non fu allora messo in votazione a causa dei contrasti insorti sui rapporti delicatissimi fra l'Assemblea plenaria e le Commissioni. Su quel terzo comma erano stati proposti alcuni emendamenti di cui uno era mio.

Non avrei oggi sollevato la questione se non vedessi, nella relazione alle modifiche al Regolamento del senatore Persico, una motivazione sulla quale esprimo le mie riserve. La motivazione del ritiro di quella proposta originaria della stessa Giunta è che, non essendosi potuto raggiungere un accordo fra i Gruppi parlamentari circa le forme di pubblicità da adottare, si è ritenuto di dover ritirare la proposta. Mi pare che questa motivazione non possa essere approvata, perchè viene a menomare i diritti e i doveri del Senato in Assemblea plenaria, e quindi quelli di ogni senatore, di discutere e di votare su una proposta sulla quale, per avventura, non si sia raggiunto l'accordo fra i Gruppi parlamentari.

PERSICO, *relatore*. Non c'è stata proposta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Invece una proposta c'era ed è stata ritirata; e la cosa è anzi ancora più grave, perchè era una proposta su cui la Giunta per il Regolamento aveva in un primo momento convenuto, ma che poi ha ritenuto utile di dover ritirare perchè non si era raggiunto quello che viene chiamato un accordo fra i vari Gruppi parlamentari.

Faccio anche rilevare sotto altro aspetto la gravità dell'affermazione di cui sopra: so bene che il Regolamento deve essere votato a maggioranza assoluta, ma se, per il fatto che non si raggiunge un accordo fra i Gruppi parlamentari, si deve ritirare una proposta solo perchè la Costituzione vuole una maggioranza qualificata, dovremmo a priori ammettere ad esempio che senza l'accordo di tutti i Gruppi parlamentari non si possa modificare la Costituzione della Repubblica per la quale è pure prevista una maggioranza qualificata. Quindi ritengo che questa motivazione non possa essere approvata.

Nè posso convenire nemmeno sulla successiva osservazione dell'onorevole relatore, cioè che la questione non si affronta, la questione si rinvia, ma si lascia aperta la via della deliberazione, caso per caso, del rinvio dalla Assemblea alle Commissioni con gli stessi effetti pre-

visti da quell'emendamento proposto dalla Giunta per il Regolamento e che la stessa Giunta ha creduto di dover ritirare. Non credo che possa intervenire una deliberazione caso per caso se essa non è prevista da una norma regolamentare.

Perchè non insisto oggi che questa discussione assai delicata dei rapporti tra Assemblea e Commissioni sia continuata?

MOLÈ ENRICO. Non può discuterla.

RIZZO GIAMBATTISTA. Potrei chiedere alla Giunta di riesaminare la questione.

PRESIDENTE. Faccia questa proposta.

RIZZO GIAMBATTISTA. Volevo appunto inquadrare tale mia richiesta. Dato che è pendente una mozione Ruini, firmata da me e da altri che vuol demandare l'esame di questi rapporti tra Assemblea plenaria e singole Commissioni ad una particolare Commissione...

PRESIDENTE. Ma oggi non discutiamo la mozione Ruini; ella sta divagando.

RIZZO GIAMBATTISTA. Faccio allora riserva e dichiaro che non posso accettare la mozione in base alla quale è stata ritirata la proposta fatta a suo tempo dalla Giunta per il Regolamento.

MOLÈ ENRICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLÈ ENRICO. Voglio dire soltanto che la Giunta per il Regolamento del Senato aveva esaminato la questione in quanto era stata esaminata dalla Giunta per il Regolamento della Camera, ma che non c'era stata alcuna proposta formale da parte di senatori. Se ci fosse stata questa proposta formale, sarebbe stato dovere della Giunta di dire la sua opinione e di portarla — con una relazione — in Assemblea. Pertanto non è possibile oggi discutere qui la questione. Se si vuole questa discussione, si presenti alla Giunta per il Regolamento la proposta di riesaminare la questione, perchè in tal caso, qualunque sia il parere della maggioranza, la Giunta, con una sua relazione, investirà della proposta il Senato.

RIZZO GIAMBATTISTA. La proposta formale c'era; c'era, per esempio, un mio emendamento.

MOLÈ ENRICO. L'avrà presentato, ma non è stato trasmesso alla Giunta per il Regolamento. Il mio intervento aveva dunque il solo scopo

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

di ristabilire l'ordine dei lavori ed evitare perdita di tempo. Solo quando sarà presentata da lei o da altri una proposta formale, è chiaro che la Giunta ne riferirà e l'Assemblea sarà chiamata a decidere.

PRESIDENTE. Il suo emendamento, senatore Rizzo, non risulta dagli atti della Presidenza.

In ogni caso, non è possibile discuterne ora, dal momento che la Giunta per il Regolamento ha ritirato la proposta cui il suo emendamento si riferiva.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Vorrei chiarire all'amico Rizzo che la Giunta per il Regolamento ritirò la proposta, di modo che anche il suo emendamento è stato travolto dalla mancata approvazione di quella proposta, tanto che io ho scritto nella mia relazione: « La vostra Giunta si limita pertanto a proporvi un nuovo testo, più chiaro e preciso, dell'articolo 71 vigente, lasciando impregiudicata la questione della adozione, caso per caso, del proposto nuovo sistema ». Io sono tutt'ora favorevole al nuovo sistema, e cioè che l'Assemblea, dopo aver fissato i principi e i criteri direttivi di un disegno di legge, possa mandare il disegno medesimo alla Commissione per la redazione degli articoli, che poi tornano in Aula per la definitiva approvazione con sole dichiarazioni di voto.

LUCIFERO. Che si possa fare caso per caso, è opinione personale del relatore.

PERSICO, *relatore*. Opinione personale che risponde alla facoltà che ogni senatore ha di fare una proposta, tanto è vero che per il disegno di legge della senatrice Merlin io feci tale proposta, e il senatore Terracini si oppose obiettando soltanto che, siccome dinanzi alla Giunta per il Regolamento si trovava in esame la modifica dell'articolo 71, era opportuno aspettare che l'Assemblea avesse deliberato sulla questione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, per evitare equivoci dichiaro di trasformare il mio emendamento in una formale proposta di modifica alla Giunta.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il nuovo testo dell'articolo 71 sarà poi posto in votazione a scrutinio segreto.

All'articolo 83 la Giunta per il Regolamento ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le dichiarazioni di voto devono essere brevi e succinte ».

Anche questa proposta di modificazione, su cui non si fanno osservazioni, sarà poi posta in votazione a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla modificazione proposta dalla Giunta per il Regolamento all'articolo 99.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Onorevole Presidente, a questo punto debbo ricordare che vi era una mia proposta formale alla Giunta per il Regolamento di modificazione all'articolo 91. Desidero sapere cosa ne è stato di quella mia proposta.

PERSICO, *relatore*. Non ricordo di averla mai vista.

RIZZO GIAMBATTISTA. Intendevo alludere ad una proposta riguardante la seguente questione. L'articolo 91 del Regolamento al primo comma suona così: « L'intervallo previsto nel primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è stabilito in tre mesi e si computa comprendendo i periodi di aggiornamento. Nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa, nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta. Ove nella seconda votazione il disegno di legge sia stato approvato a maggioranza non minore dei due terzi dei componenti il Senato, il Presidente, nel trasmettere il testo alla Camera dei deputati o al Governo, indica tale maggioranza, agli effetti del terzo comma del citato articolo 138 ».

Il mio emendamento era in questi termini, cioè: « l'intervallo previsto nel primo comma dell'articolo 138 della Costituzione è non minore di tre mesi (questo dice la Costituzione) e si computa comprendendo i periodi di aggiornamento ». E poi continua: « Nella prima deliberazione è sufficiente la maggioranza relativa, nella seconda è necessaria la maggioranza assoluta ». Io proporrei anche di aggiungere: « Dopo ciascuna deliberazione il di-

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

segno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati ».

PERSICO, *relatore*. La questione è ancora all'esame.

RIZZO GIAMBATTISTA. Prendo atto pregando la Giunta per il Regolamento di esaminarla.

PRESIDENTE. L'emendamento che si vorrebbe apportare all'articolo 99 consiste nella seguente modifica dell'attuale dizione del primo comma :

« In principio di seduta, il Presidente dà lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Il Governo risponde immediatamente, eccetto che dichiararsi di non poter rispondere o di dover differire la risposta. In quest'ultimo caso indica in qual giorno darà la risposta, che non può essere differita oltre tre mesi dalla data di presentazione della interrogazione ».

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, nell'ultima parte dell'articolo 99 si propone di aggiungere un termine che il precedente testo del Regolamento non aveva. Nella disposizione proposta è detto che la risposta alle interrogazioni « non può essere differita oltre tre mesi dalla data di presentazione ». È vero che questa disposizione è da mettersi in relazione alla precedente in cui si legge che il Governo, al momento della presentazione della interrogazione, può dichiarare di non poter rispondere. Quindi è riaffermato il potere del Governo di non rispondere. Noi sappiamo però che nella prassi, al momento in cui viene presentata una interrogazione, si trova quasi sempre un Sottosegretario o un Ministro che non è quello competente per materia; inoltre non risultano precedenti di rifiuto esplicito di rispondere: l'opportunità di non rispondere viene talora manifestata mediante un lungo rinvio. Se nel nuovo Regolamento aggiungiamo che il Governo deve rispondere nel termine massimo di tre mesi, togliamo la possibilità che oggi la prassi offre. Inoltre veniamo ad incidere in un certo senso sui poteri del Governo.

A me sembra che data la gravità del problema si debba adottare la stessa soluzione proposta dall'onorevole Lucifero per altro articolo; cioè differire la discussione, trattandosi di

delicato problema che coinvolge i rapporti tra Parlamento e Governo, perchè in sostanza, con una disposizione di Regolamento noi veniamo ad interferire sull'azione di Governo.

LUCIFERO. È questione nostra, perchè l'ordine del giorno nostro lo facciamo noi.

BOSCO. Sì, ma ci potrebbero essere delle situazioni, ad esempio, di politica estera nelle quali può esserci un certo interesse, non dico a rinviare *sine die*, ma ad avere una elasticità nei rinvii che con la proposta della Giunta del Regolamento noi verremmo a sopprimere.

PERSICO, *relatore*. Desidero segnalare all'amico onorevole Bosco che le interrogazioni non decadono, ma rimangono; il Governo potrà dire quando risponderà.

BOSCO. La vostra proposta non è questa, perchè tende a imporre al Governo di rispondere entro tre mesi.

Comunque, non voglio entrare ulteriormente nel merito: ho accennato all'importanza dell'argomento per motivare la proposta di sospensiva, che mi sembra pienamente fondata.

PERSICO, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo.

RIZZO GIAMBATTISTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se noi interpretiamo come un dovere giuridico, e sia pure come un obbligo di correttezza del Governo, di attenersi al nostro Regolamento interno, perchè il destinatario della norma in esame non è la Presidenza dell'Assemblea ma il Governo sarebbe opportuno che la norma stessa fosse discussa alla presenza anche di un rappresentante del Governo, il quale potesse esprimere il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Concordo con il senatore Bosco e con il senatore Rizzo nel ritenere opportuno, per i motivi che sono stati illustrati, il rinvio della discussione sulla modifica all'articolo 99.

Le stesse considerazioni fatte per l'articolo 99 possono ripetersi anche per l'articolo 106.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, l'esame delle modifiche agli articoli 99 e 106 è rinviato.

(Così resta stabilito).

1948-50 - DXXXV SEDUTA

DISCUSSIONI

17 NOVEMBRE 1950

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Desidero far osservare che noi abbiamo già una facoltà di porre un termine al Governo, perchè il Regolamento stabilisce che un senatore che ha presentato una interrogazione o una interpellanza può chiedere al Senato che la metta all'ordine del giorno di una de-

terminata seduta e il Senato vota su questa proposta.

PRESIDENTE. Oggi alle ore 16, seduta pubblica con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,20).

---

Dott. CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti